

"CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA" GROSSETO

STATUTO

**Art. 1**

*Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza*

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Grosseto", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Grosseto", di seguito per brevità "Confcommercio Grosseto" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Grosseto, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

**Art. 2**

*Sede e durata*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" ha sede in Grosseto in viale della Pace n. 154 ed ha durata illimitata.

**Art. 3**

*Principi e Valori Ispiratori*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

Allegato "B"  
al Rep.n. 40033  
Racc.n. 15688

- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- j) "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

#### **Art. 4**

##### *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto":

- a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività pro-

fessionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendone il ruolo economico e sociale;

c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

d) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statuari;

e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;

f) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

i) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;

j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale;

k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

#### **Art. 5**

##### *Rapporti con la Confederazione*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si impegna ad accettare:

I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto

all'art. 41 dello Statuto confederale;

II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

#### **Art. 6**

##### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Grosseto, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiezza, purché residenti nel territorio provinciale.

2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nei Sindacati di Categoria/Settore costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto". Le suddette strutture - i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio - tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

3. Qualora a carico delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nel precedente comma 2, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" può nominare un Commissario presso l'articolazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi del livello provinciale interessato. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa

delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative o ai quali siano state inviate dall'Associazione intimazione di pagamento, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

#### **Art. 7**

##### *Adesione: modalità e condizioni*

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limi-

ti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

8. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

#### **Art. 8**

##### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" o per grave o ripetuta violazione delle norme

del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 9**

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

#### **Art. 10**

##### *Enti ed organismi collegati diversi dalle società*

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Ita-

lia Grosseto" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### **Art. 11**

##### *Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **Art. 12**

##### *Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i



competenti Organi associativi provinciali.

**Art. 13**

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"*

*Associazione Pluriterritoriale*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

**Art. 14**

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"*

*Toscana Unione Regionale*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione

Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

#### **Art. 15**

##### *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale e persone delegate da singole imprese associate che abbiano particolari rilevanti esperienze e competenze, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto". I componenti di cui sopra sono eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probi-viri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data del-

la comunicazione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 16**

##### *Incompatibilità*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

#### **Art. 17**

##### *Durata*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art. 18**

##### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

## **Art. 19**

### *Organi*

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 20**

### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, ai quali comunque non sia stata inviata dall'Associazione intimazione di pagamento.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a tre per ogni singolo associato.

## **Art. 21**

### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

- il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione

o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", ai sensi degli artt. 13, comma 3, 22, commi 11, 12 e 13, e 33 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

#### **Art. 22**

##### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno dieci giorni di calendario prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno sette giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni di calendario prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta viene rinviata a successiva assemblea da convocare entro sette giorni di calendario.

9. L'Assemblea nomina con voto palese nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 70% dei suoi componenti che rappresenti almeno il 70% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

12. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 70% dei voti complessivi.

13. Un numero non inferiore al 50% dei componenti dell'Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svol-

gimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

14. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

#### **Art. 23**

##### *Consiglio: composizione*

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è composto da:

a) dai presidenti dei sindacati di categoria e/o settore maggiormente rappresentativi, costituiti in seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto ed eletti in conformità allo specifico Regolamento di cui all'art. 6 comma 2 fino ad un massimo di dieci;

b) dieci componenti eletti dall'Assemblea secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza categoriale e/o settoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema associativo;

c) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;

d) il Presidente provinciale "50&Più Enasco";

e) i Consiglieri eventualmente cooptati, massimo tre, di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere a), c) e d) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera e) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### **Art. 24**

##### *Consiglio: competenze*

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", su proposta del Presidente, può cooptare fino a tre componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative, dirigenti di società aderenti e singole persone delegate da singole imprese associate, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) elegge il Presidente tra i propri componenti;

b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;

c) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";

e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

f) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

g) delibera l'eventuale ammissione e/o esclusione di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";

h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" negli enti, nelle società ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

i) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

j) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

k) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto;

l) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi



provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento

la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;

m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

o) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

p) valuta le modifiche da apportare allo Statuto provinciale da presentare all'Assemblea. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio con una maggioranza del 60% dei suoi componenti che rappresenti almeno il 60% dei voti complessivi;

q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

#### **Art. 25**

##### *Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno la metà dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a sette giorni di calendario prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a tre giorni di calendario prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 26**

##### *Presidente*

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è eletto nel proprio seno dal Consiglio.

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto"; ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;

e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;

f) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;

g) propone al Consiglio l'elezione dei membri di Giunta;

h) nomina 2 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;

i) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

j) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

k) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;

l) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", nominando avvocati e procuratori alle liti;

m) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

n) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

o) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

p) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

q) nomina il Commissario di cui all'art. 6, comma 3;

r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede sen-

za indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

**Art. 27**

*Giunta*

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è composta dal Presidente, che la presiede, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e dalla Presidente del Gruppo Terziario Donna ove costituiti e da dieci membri eletti dal Consiglio su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

3. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;

c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione di Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a sette giorni di calendario prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**Art. 28**

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è composto da 3 componenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

**Art. 29**

*Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema statutario di garanzia di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque carica del Presidente, con la carica di membro del Consiglio, della Giunta e del Collegio dei Revisori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto":
  - a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confe-

derazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 30**

#### *Direttore*

1. Il Direttore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" e delle società controllate, assicurando il loro buon funzionamento;

e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";

f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale,

g) assume o licenzia il personale dipendente, sentito il parere vincolante della Giunta,

h) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

i) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte di tutti i livelli del sistema associativo;

j) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;

k) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve,

per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **Art. 31**

##### *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto";
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

5. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o

distribuzione siano disposte dalla legge.

6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

**Art. 32**

*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 33**

*Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Grosseto", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 34**

*Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**Art. 35**

*Norma transitoria*

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 18, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente alla data di approvazione del presente Statuto.

**Firmato: Carla Palmieri - Paola Maria Letizia Usticano Notaio.**